originale

COMUNE di **BALSORANO** (L'AQUILA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 16 del Reg.	*OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020*

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **TRENTUNO** del mese di **LUGLIO** alle ore 9:51 nella sala delle adunanze, in seguito a rituale convocazione, si è riunito in seduta di **prima convocazione** ed in sessione **ORDINARIA** il Consiglio del Comune intestato.
Alla trattazione dell'ordine del giorno indicato nell'epigrafe risultano presenti:

1	*Dott. Antonella*	**BUFFONE**	Sindaco	**SI**
2	*Sig. Giuseppe*	**PEA**	Consigliere	**SI**
3	*Sig. Enrico*	**FANTAUZZI**	Consigliere	**SI**
4	*Dott. Gianluigi*	**CROCE**	Consigliere	**SI**
5	*Sig. Massimo*	**ANTONINI**	Consigliere	**SI**
6	*Dott.ssa Veronica*	**VENDITTI**	Consigliere	**SI**
7	*Sig. Gianni*	**VALENTINI**	Consigliere	**SI**
8	*Dott.ssa Annunziata*	**MARGANI**	Consigliere	**SI**
9	*Sig.ra Anna Rita*	**MONTALDI**	Consigliere	**SI**
10	*Dott. Mauro*	**TORDONE**	Consigliere	**SI**
11	*Sig. Giovanni*	**TUZI**	Consigliere	**SI**
12	*Sig.ra Romina*	**MARGANI**	Consigliere	**NO**
13	*Sig.ra Stella*	**FANTAUZZI**	Consigliere	**NO**

ASSEGNATI n. dodici + Sindaco	**PRESENTI: 10 + Sindaco**
IN CARICA n. dodici + Sindaco	**ASSENTI:** 2 (Margani Romina, Fantauzzi Stella)

- Ai sensi dell'art. 39, del T.U. 18.08.2000, n. 267, e degli 29, 29 bis e 29 ter, lettera b), dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.2015, presiede il Consigliere: *Veronica* **VENDITTI**, eletto alla carica di Presidente con atto consiliare n. 21 DEL 24/06/2017
- Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. *Cesidio* ***FALCONE***.

La seduta è pubblica con accesso permesso ad un massimo di 25 persone nella sala delle adunanze, la pubblicità è garantita dalla trasmissione della seduta in diretta Facebook sulla pagina del Comune

di Balsorano, in osservanza a quanto disposto dalla normativa in materia di contenimento del contagio da COVID-19. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale, il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

Il Consigliere Massimo Antonini relaziona sull'argomento.
Interviene il Consigliere Giuseppe Pea, il quale produce la nota allegata al presente verbale avente ad oggetto: "Punto 3 Consiglio del 31/07/2020".
Interviene il Consigliere Giovanni Tuzi.
Interviene il Consigliere Massimo Antonini.

IL CONSIGLIO

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;

CON voti espressi in forma palese:
Favorevoli: 8
Astenuti: 3 (Giuseppe Pea, Mauro Tordone, Giovanni Tuzi)
Contrari: 0

DELIBERA

1. Di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione espressa in forma palese:

CON voti espressi in forma palese:
Favorevoli: 8
Astenuti: 3 (Giuseppe Pea, Mauro Tordone, Giovanni Tuzi)
Contrari: 0

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI BALSORANO
(PROVINCIA DI L'AQUILA)

C.F. 00211900667 - SEDE : Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO
TEL 0863950741 FAX 0863951249 c/c postale 11674678 IBAN: IT73X0312440450000000011017
E-mail: @comune.balsorano.aq.it sd@pec.comune.balsorano.aq.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Servizio interessato	**Servizio 3- Economico Finanziario**
Ufficio	**Ragioneriea**

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica	In ordine alla regolarità contabile
☑ **FAVOREVOLE** ☐ NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio	☑ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio ☐ **NON RILEVA sotto l'aspetto contabile**
Data	Data
Il Responsabile del Servizio 3 (Economico Finanziario) (Rag. Massimo Marchionni)	Il Responsabile del Servizio 3 (Economico Finanziario) (Rag. Massimo Marchionni)

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con il D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011 è stata istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni nella L. n. 214 del 22.12.2011 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari

(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Vista la delibera consiliare n. ..... del ...../...../....., con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 28/03/2019 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni dell'IMU e TASI di cui alla legge 147/2013;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote dell'IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*»;

Considerato che:

- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «*per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;
- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria.

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

> *«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del* ***14 ottobre*** *dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Preso atto che l'art. 177 del Decreto Legge "Rilancio" 19 maggio 2020, n. 34, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 2019, ha disposto l'esenzione dal pagamento della prima rata IMU, anno 2020 (quota-Stato e quota-Comune), per:

a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DELIBERA

1) di determinare, per l'anno 2020, le aliquote per l'Imposta Municipale Propria nelle seguenti misure:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	**REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA** per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,60
2	Unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	5,00
3	Non costituisce presupposto dell'imposta l'unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale da A/2 a A/7 adibita ad abitazione principale o assimilata del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7	0,00
4	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 4/1/f del	0,00

	Regolamento Comunale)	
5	Unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale da A/1 ad A/9 a disposizione, locate e relative pertinenze	9,60
6	La base imponibile è ridotta al 50% per l'unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nelle categoria catastale da A/2 a A/7 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 747 lett. c legge 160/2019	9,60
7	Unità immobiliare ad uso produttivo classificata nel gruppo catastale D, **esclusa** categoria catastale D/10	9,60
8	Aree fabbricabili	8,60
9	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.	1,00
10	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00

2) di determinare **le seguenti DETRAZIONI** per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020:**
   a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso;
   b) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare; € 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ad abitazione principale.

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2020, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2020 e che l'imposta dovuta dovrà essere versata nel modo seguente:
   - **acconto 50% entro il 16 giugno 2020 pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;**
   - **saldo con conguaglio entro il 16 dicembre 2020 sulla base delle aliquote 2020 deliberate dal comune (versamento in autoliquidazione);**

5) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via telematica, la deliberazione di cui all'oggetto mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2020**;

6) di incaricare il Responsabile del servizio all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cesidio FALCONE

Allegato al punto n. 3 dell'odg.

Punto 3 Consiglio del 31/07/2020

Lo scorso aprile il sottoscritto inviava a questa amministrazione una proposta di modifica del bilancio di previsione che si riassumeva in minori impegni per utenze, per le attività culturali (irrimediabilmente compromesse per il 2020), per le spese del personale, per le spese del servizio trasporto scolastico, per la mensa scolastica e soprattutto la richiesta di rinegoziazione dei mutui che da sola avrebbe liberato circa 80 mila euro, proceduta seguita da tutti i comuni che presentano profili di indebitamento simili a quello del nostro comune (San Vincenzo ha recuperato 41 mila €, Civita D'Antino 34 mila € e Civitella Roveto 71 mila), oltre all'utilizzo delle quote destinate degli oneri di urbanizzazione e eventualmente il recupero degli utili e delle riserve delle partecipate (operazione permessa anche della Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione 30/2018) per un totale complessivo superiore ai 200 mila € (tutte stime verificate con la precedente variazione di bilancio), riversando poi queste somme per ridurre il prelievo sulla nuova IMU, che dal 2020 assorbirà la Tasi presentandosi come un'unica imposta, riducendone l'aliquota dal 9,60 ‰ al 8,60 ‰.

L'impatto di questa manovra avrebbe generato una minore entrata di circa 48 mila €.

Rammaricato del fatto che si è deciso di non prendere in considerazione questa proposta, senza nemmeno aver proceduto ad una verifica, oggi chiedete l'approvazione di un Regolamento IMU al Consiglio Comunale palesemente incompleto, che doveva a rigor di logica essere approvato prima della scadenza della prima rata ovvero prima del 16 giugno, fatto che ha lasciato i cittadini nell'incertezza più assoluta anche se si era cercato in extremis il giorno prima di organizzare una giornata informativa con la presenza in comune di un rappresentante della "nuova", anche se non sembra tanto nuova, società incaricata per la gestione dei tributi.

Ricordo inoltre che le amministrazioni comunali potevano prorogare, qualora avessero approvato il regolamento in tempo utile, il pagamento della prima rata IMU posticipandola al 30 settembre e al 31 ottobre come termine ultimo, consentendo ai contribuenti beneficiari della proroga di autocertificare il loro status, situazione prevista dallo stesso comma 777 della legge 160/2019 che dà all'ente la facoltà di differire i termini di versamento del tributo, per situazioni particolari e sicuramente è da ritenere una situazione particolare quella che ha prodotto il Covid-19.

Il regolamento che oggi portate in consiglio con estrema urgenza a causa dell'imminente scadenza del 31 luglio (come dichiarato dal Presidente del Consiglio), **scadenza che se non rispettata avrebbe eventualmente ridotto la tariffa allineandola a quella base ovvero 0,76 per cento per gli immobili diversi dall'abitazione principale e quella dello 0,4 per cento per le abitazioni principali**

di lusso, conseguenza che sarebbe stata possibile assorbire visti gli eccellenti risultati di bilancio portato a rendiconto (ovviamente è sarcastico).

Quindi per evitare questo "sconto" ai cittadini avete accelerato i tempi per l'approvazione dimenticando che l'art. 106 comma 3-bis del D.d.l. di conversione del d.l. 34/2000, il cosiddetto "Decreto Rilancio" ha differito al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione:

- del bilancio di previsione 2020/2022;
- della salvaguardia degli equilibri;
- **delle aliquote IMU;**
- **del Regolamento comunale IMU;**
- **delle tariffe Tari e Tari corrispettivo;**
- **del regolamento Tari,**

un'urgenza quindi del tutto ingiustificata che si somma all'ormai abitudinale convocazione dei consigli di sera, possibilmente sabato, riducendo di fatto il tempo per visionare i documenti e preparare una relazione compiuta. L'ennesima dimostrazione che l'obiettivo non è la buona amministrazione ma il non aver ostacoli tacitando chi, per un motivo o l'altro, non la pensa alla stessa maniera.

Tornando al regolamento questo è quasi completamente identico a quello approvato dal Comune di Capistrello tranne per un non banale elemento ovvero la mancanza dei valori venali in comune commercio, che nonostante le richieste, rimangono secretati nonostante andrebbero pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente, regolamento che tra l'altro risponde parzialmente all'art. 1 comma 777 della Legge 160/2019 e alla normativa che accompagna la nuova IMU, che è sostanzialmente molto più simile alla vecchia ICI che alla precedente IMU, che chiede ai comuni di regolamentare molte casistiche.

Di queste, solo una parte vengono riportate nel regolamento. Tra le cose inserite abbiamo:

- **l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- **la suddivisione dell'imposta in presenza di più comproprietari, in considerazione che i requisiti soggettivi e oggettivi previsti ai fini dell'applicazione di agevolazioni devono riguardare autonomamente ciascuno di essi.** Ciò significa che qualora vi fossero, ad esempio, tre contitolari in pari quota, dei quali un soggetto Iap e gli altri due dipendenti pubblici, solo la quota del primo sarà considerata terreno agricolo, mentre le altre due saranno tassate come aree fabbricabili;

- **il regime di imposizione dei fabbricati collabenti, accatastati in categoria F/2** che seguono il comma 741 della legge di bilancio 2020 che detta la definizione di fabbricato, precisando che «per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale». Rispetto alla definizione di fabbricato recata dalla disciplina Ici/IMU, il legislatore ha inserito la precisazione «con attribuzione di rendita catastale». Si tratta di precisazione molto importante, anche se invero già desumibile dalla vecchia disciplina, in quanto insita nella definizione di unità immobiliare. Infatti, l'articolo 2 del Dm 28/1998 qualifica come unità immobiliare il fabbricato che «presenta autonomia funzionale e reddituale». Quindi, la normativa Ici/IMU, nel riferirsi ai fabbricati, faceva necessariamente riferimento a fabbricati che hanno una propria capacità reddituale, e quindi una propria rendita. **Ora con la nuova IMU i fabbricati collabenti dovranno quindi essere necessariamente assoggettati come area fabbricabile, se lo strumento urbanistico ne prevede il recupero.**
- **le pertinenze dell'abitazione**, infatti la nuova disposizione contenuta nel comma 741 lett. a) dell'art. 1 della L. n. 160 del 2019 si stabilisce, diversamente dal precedente regime impositivo dell'IMU, che si considera "parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, **purché accatastata unitariamente...**". E, trattandosi di una disciplina entrata in vigore dallo scorso 1° gennaio, se il contribuente non si è attivato per l'accatastamento unitario, ad oggi l'imposizione è già maturata. È infatti evidente che il riconoscimento della natura pertinenziale del suolo, che ne determina l'intassabilità in via autonoma, comporta un notevole beneficio per il contribuente. Trattandosi di un elemento costitutivo della fattispecie della pertinenzialità, non è ammissibile l'accatastamento retroattivo. Ne deriva che, pur essendo in presenza di pertinenze urbanistiche, queste saranno soggette a imposizione autonoma finché non si provvederà alla graffatura con il fabbricato;

- **le aree fabbricabili inutilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico** generale adottato dal comune sono non soggetti ad IMU, e **qui voi avete inserito solo quelle che nel piano stralcio per l'assetto idrogeologico redatto dall'autorità di BACINO sono individuate come "AREA A RISCHIO MOLTO ELEVATO" – R4** (nella quale per il livello di rischio presente, sono possibili la perdita di vita umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche) sempre se in tali zone, a seguito di indagini e studi a scala di maggiori dettagli, vengono rilasciate abilitazioni edilizie finalizzate alla realizzazione di immobili l'IMU è dovuta dalla data di rilascio di tale abilitazione prendendo a riferimento il regolamento del Comune di Capistrello, ormai gemellato con il nostro;

Tuttavia non è legittimo e non segue le regole della nuova IMU l'assimilazione delle modifiche al 1° gennaio talché se per un'area viene sottratta, ad esempio il 30 giugno in occasione dell'approvazione del PRG è evidente che vi sia un incremento di valore che impone di considerare due valori: per i primi sei mesi il valore al 1° gennaio delle aree prive di possibilità edificatorie, e per il secondo semestre il valore al 1° gennaio di aree

edificabili. Infatti con la nuova IMU occorre far riferimento al valore venale al 1° gennaio «o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici».

Per quest'ultimo punto l'area maggiormente interessata è Ridotti, scelta ovviamente apprezzata se non per il fatto che questa, come altre norme potrebbero comportare una contrazione dell'entrata che però non è né quantificata né riequilibrata, ovvero è illogico che variazioni di questa natura non abbiano alcun impatto sui bilanci che inevitabilmente si sommerà alle difficoltà relative al minor gettino in termini assoluti dell'IMU 2020 a causa dell'emergenza sanitaria. **Indipendentemente dalle modifiche apportate sembra che l'entrata non subisca alcuna riduzione, così come è stato certificato anche nella salvaguardia di bilancio, il che vuol dire che per la stessa amministrazione non si genera alcun risparmio per i cittadini.**

Tuttavia non posso rimarcare che in questo Regolamento manca:

- **le modalità di versamento di acconto anno 2020 ovviamente mancante per il ritardo nell'approvazione che avrebbe chiarito ai cittadini le modalità di versamento in relazione alle diverse casistiche riscontrabili che permettono di derogare al comma 762, dell'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale prevede che in "sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019"** che ovviamente non si applica per gli
    a) **immobili ceduti nel corso del 2019**, visto che il versamento d'acconto non è dovuto per l'assenza del presupposto impositivo;
    b) **immobili acquistati nel corso del primo semestre 2020**, per i quali si prevede la possibilità per il contribuente di versare l'acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell'aliquota dell'IMU stabilita per l'anno precedente.
    c) **immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020**, nel primo caso il contribuente verserà l'acconto 2020 per l'immobile venduto nel 2019, calcolato in misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di IMU e di TASI, mentre non verserà nulla per quello acquistato nel 2020. Nel secondo caso il contribuente verserà l'acconto 2020 per l'immobile acquistato nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell'aliquota dell'IMU vigente per l'anno 2019, mentre non corrisponderà l'IMU per l'immobile venduto nel 2019. Il contribuente dovrà adottare il medesimo criterio per entrambi gli immobili, non potrà invece combinare i due criteri e ciò soprattutto quando tale operazione conduca a non versare alcun acconto. Tutto ciò non vale nel caso in cui gli immobili in questione si

trovino in comuni diversi, potendo il contribuente in tale eventualità scegliere un diverso criterio per ciascun immobile.

d) **immobili tenuti a disposizione o locati nell'anno 2019 che viene destinato ad abitazione principale nell'anno 2020**. In tal caso valgono le stesse osservazioni fornite alla lett. a), in quanto nel 2020 è venuto meno il presupposto impositivo dell'IMU.

e) **immobili destinato ad abitazione principale nel 2019 che viene tenuto a disposizione o locato nell'anno 2020** atteso che nell'anno 2019 il tributo non era stato versato per effetto dell'esclusione dell'abitazione principale dall'IMU mentre nell'anno 2020 a seguito del mutamento di destinazione è sorto il presupposto impositivo;

f) **immobili che nel 2020 subiscono un cambio di destinazione rispetto al 2019**, nell'ipotesi in cui il contribuente possiede due immobili, uno adibito ad abitazione principale e l'altro tenuto a disposizione, e nel 2020 ne inverta la destinazione, valgono le stesse considerazioni svolte alla lett. c).

g) **fabbricati rurali strumentali e fabbricati merce** per i quali occorrere applicare l'aliquota di base pari allo 0,1 per cento prevista dai commi 750 e 751, stante la non imponibilità delle fattispecie in esame nella previgente disciplina IMU.

h) **immobili per il quali nel 2020 è mutata la quota di possesso**. In questa ipotesi è preferibile seguire il criterio stabilito per l'anno di prima applicazione dell'IMU dal comma 762 ai fini dell'acconto 2020.

- **Il nuovo regime di ravvedimento operoso**. Gli eventuali ritardi di pagamento rispetto alla scadenza ordinaria o differita sono sanabili attraverso l'istituto del "ravvedimento operoso". L'articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 aggiunge altre due modalità:

  a) **il ravvedimento Biennale**: per versamenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo o se non è prevista la dichiarazione due anni dall'omissione; la sanzione applicabile è pari al 4,29 (1/7 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dal 1.1.2020 è pari allo 0,05%;

  b) **ravvedimento lunghissimo o ultra biennale**: per versamenti eseguiti oltre un anno; la sanzione applicabile è pari al 5,00% (1/6 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dal 1.1.2020 è pari allo 0,1%.

Inoltre si dimenticano tutte le altre novità della normativa, ovvero

- **si è ignorato il fatto che nell'ipotesi di assegnazione dell'abitazione all'ex coniuge in assenza di figli, a differenza del passato, non si potrà operare l'assimilazione all'abitazione principale**, stante il fatto che la norma è di carattere agevolativo, e quindi di stretta interpretazione, e fa riferimento solo alla figura del «**genitore affidatario**». Per quanto riguarda

l'immobile oggetto di assimilazione, il Mef infatti precisa che la norma fa riferimento alla «**casa familiare**», identificabile, sulla base di una consolidata giurisprudenza di legittimità, nell'ambiente domestico, e quindi, nel «luogo degli affetti, degli interessi, e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l'esistenza della comunità familiare»;

- **si è ignorato che da più parti si è consigliato alle amministrazioni la via della moratoria di sanzioni e interessi, suggerendo di stabilire regole di favore soprattutto per le categorie più colpite dalla crisi in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, tale che sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata dell'IMU relativa al 2020 entro il 30 settembre 2020 (o altra data individuata dal Comune), senza applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche.**

  E per chi ha criticato il sottoscritto voglio ricordare che i magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 4/2020 del 5 marzo 2020, **richiamando la disciplina vigente in materia e gli artt. 23 e 117 della Costituzione, hanno ribadito che le sanzioni pecuniarie tributarie rientrano nel novero dei diritti indisponibili, in quanto espressione del potere punitivo dell'amministrazione che deve essere esercitato secondo i criteri e i limiti imposti dalla legge, pertanto non possono essere conclusi accordi transattivi con i destinatari delle predette sanzioni e né rinunce degli introiti derivanti da obbligazioni tributarie, compresi gli interessi e le connesse sanzioni** (Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 140/2018; Corte dei Conti, Sez. Contr. Sicilia, del. n. 106/2014). **Voglio ricordare che le sanzioni tributarie sono state applicate e disapplicate in questo comune in base alla simpatia del contribuente;**

- **si è ignorato che gli impianti fotovoltaici, immobili infissi al suolo attraverso il collegamento con l'edificio su cui insistono, sono assoggettabili all'IMU anche se non aumentano il valore del bene oltre il 15%;**

- **si è ignorato che la nuova IMU porta con sé il nuovo requisito per l'assimilazione dell'immobile ai benefici della prima casa.** Infatti la Corte di cassazione con due illuminanti ordinanze nn. 4166/2020 e 4170/2020, in analogia e continuità con i consolidati pronunciamenti già maturati in vigenza dell'Ici, ha respinto i ricorsi dei contribuenti che avevano impugnato innanzi al Supremo collegio le sentenze di appello, che accoglievano le pertinenti argomentazioni del Comune, sul semplice presupposto che l'esenzione, come formulata dal legislatore, **ha fondamento soltanto se i requisiti della dimora e della residenza stanno in capo all'intero**

nucleo familiare, ponendo in risalto che i coniugi (non separati) non possono ottenere la doppia esenzione;

- **si è ignorato di fornire i valori venali in comune commercio** che sono la base per il calcolo dell'imposta di un'area edificabile, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile che è fondato sul valore venale, valori che dopo anni di richiesta risultano ancora ignoti;
- **si è ignorato il regime applicabile in caso di abitazioni possedute da coniugi residenti in due Comuni differenti.** L'abitazione principale si considera tale solo se «il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente» (comma 741 legge 160/2019). Pertanto in caso di "spacchettamento" della famiglia non è possibile usufruire dell'esonero previsto per l'abitazione principale. Conclusione avallata dalla giurisprudenza sull'Ici (Cassazione n. 14839/2010, n. 303/2018, n. 7329/2018, n. 12050/2018 e n. 18367/2019), recentemente confermata per l'IMU con le pronunce n. 4166 e 4170/2020 della Cassazione, che ha sconfessato la tesi sostenuta dal ministero delle Finanze con la circolare n. 3/2012.

Tuttavia non sono state regolamentate le seguenti casistiche

- **Aree fabbricabili divenute inedificabili (non limitate alle aree R4).** Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020 o dalla data di modifica, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo. **Il numero di anni rimborsabili può essere determinato dal Comune sempre in base all'articolo 1, co.777, lett.c) della legge n.160 del 2019.) e sostanzialmente non c'è retroattività;**
- **Aree fabbricabili di dimensioni contenute** per le quali si poteva, con la nuova IMU, prevedere per questi terreni edificabili che presentano una possibilità edificatoria condizionata per le **ridotte dimensioni** o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati

vincoli fisici essere riconosciuta una riduzione fino all'80%del valore predeterminato, da graduarsi in ragione del vincolo;

Ma non posso rimarcare che non vi è alcuna agevolazione per i contribuenti in situazione di difficoltà economiche registrate a causa dell'emergenza sanitaria in corso, ovvero coloro per i quali si è verificata

- **cessazione del rapporto di lavoro subordinato**, con attualità dello stato di disoccupazione;
- **cessazione del rapporto di lavoro** di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, con attualità dello stato di disoccupazione;
- **sospensione dal lavoro** per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di sospensione;
- **riduzione dell'orario di lavoro** per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo con attualità della riduzione di orario;
- **in caso di lavoratore autonomo o libero professionista: riduzione media giornaliera del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento**, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

Inoltre non vi è alcuna traccia della possibilità di applicare lo sconto del 20% per i contribuenti che pagano le imposte locali, dall'IMU alla Tari solo per ricordarne alcune, con l'addebito diretto sul conto corrente.

In sostanza, si poteva delineare un meccanismo incentivante che combina l'esigenza di rilanciare, sì, la domanda, ma insieme anche di modernizzare il Comune e d'incentivare i pagamenti digitali e, quindi, anche quella prospettiva per cui tutti paghino le tasse.

Ovviamente la mancata deliberazione fa decadere il privilegio.

Alla luce di ciò, pur apprezzando lo sforzo di non assoggettare le zone inedificabili pur nel limitato perimetro delle zone con vincolo Area a Rischio molto elevato – R4 del PRG anche se non tiene conto del fatto che con la nuova IMU le modifiche non decorrono dal 1° gennaio o dalla data di modifica, ignorando tutti gli altri vincoli di inedificabilità, come le Aree a rischio elevato - R3, per particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli fisici, così come si sono ignorate le agevolazione per i contribuenti in situazione di difficoltà economiche e la possibilità di incentivare i pagamenti (tra l'altro anche in questo caso le

proposte di aprile hanno anticipato le manovre del governo in quanto avevo previsto uno sconto del 10% per i pagamenti in un'unica forma) oltreché tutte le modifiche sostanziali rispetto alla precedente IMU.

Per questi motivi il mio voto non può essere favorevole.

Il Consigliere Comunale

Giuseppe Pea

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 29 ter, lettera e), dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.2015.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott.ssa *Veronica* VENDITTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *Cesidio Falcone*

COMUNE DI BALSORANO (AQ)

Prot. n. .....

Data.....

Ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune http://www.comune.balsorano.aq.it/, a partire dal ....11 SET 2020..... e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al .....
Esente da ogni controllo preventivo di legittimità, giusta comunicazione del Presidente della Sezione provinciale del Co.re.co. del 14.12.2001, prot. n. 3031, in seguito all'entrata in vigore della L costituzionale 18.10.2001, n. 3.

Dalla Residenza Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *Cesidio Falcone*

10 SET 2020

BALSORANO, lì.....